



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

### LORO SEDI

Roma, 9 dicembre 2010  
Rif. P/CR.c/5189

### CIRCOLARE N° 327

**OGGETTO: Posizione di morosità nei confronti del Consiglio Nazionale Geologi e/o degli Ordini Regionali dei Geologi da parte degli iscritti. Obbligo in capo agli Ordini Regionali di sospensione per morosità oltre i dodici mesi.**

Considerato che alcuni Ordini Regionali, nonostante i reiterati solleciti di questo Consiglio Nazionale, continuano a disattendere l'applicazione dei dovuti provvedimenti di sospensione degli iscritti morosi oltre i 12 mesi, il cui numero in alcuni casi è di notevole consistenza, si rende necessario precisare quanto segue.

Premesso che a norma del combinato-disposto dell'art. 4 punto 1 e dell'art. 7 punto 1 della legge 339/1990 e dell'art. 9, lettere b) e d), della legge 112/1963, sono poste in capo agli Ordini Regionali le attribuzioni già demandate al Consiglio Nazionale dell'Ordine, tra cui, in particolare, la tenuta degli Albi, le relative iscrizioni e cancellazioni, nonché i provvedimenti disciplinari, a loro volta normati dall'art. 14 della legge n° 616/1966.

Ulteriormente premettendo che detto art. 14, la cui applicazione resta, alla luce di quanto sopra rilevato, di esclusiva competenza degli Ordini regionali, prevede la sospensione di diritto dall'esercizio professionale, quando ricorra "... la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine".

Tutto ciò premesso, ancora evidenziando che l'azione disciplinare e la sospensione per morosità sono poteri esclusivi degli Ordini regionali, è palese la ingiustificata inadempienza degli stessi Ordini nei confronti degli iscritti morosi oltre i 12 mesi, sia che la morosità riguardi l'Ordine Regionale sia che la stessa riguardi il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale invita, pertanto, gli Ordini Regionali a procedere in tempi brevissimi alla sospensione degli iscritti morosi oltre 12 mesi, onde evitare che l'eventuale protrarsi dell'inadempienza possa configurarsi come ingiustificata persistenza nell'elusione di un fondamentale disposto normativo comprendente, tra l'altro, pregiudizio economico nel bilancio degli Ordini e, perciò, di gravità tale da costituire presupposto per il commissariamento dei medesimi Ordini.

IL PRESIDENTE  
Pietro Antonio De Paola

